



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente

dott. Adriana Parlato

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 53/2026

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70093** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

PORROVECCHIO VANESSA (C.F. PRRVSS85R50F206M), nata a Milazzo il 10/10/1985, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Colombo, con cui elettivamente domicilia in Caltanissetta, Via Istria n. 4 - pec avvocatodanilocombo@pec.it - non costituita.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica dell'11.02.2025, il Relatore Primo Ref. Dott. **Raimondo Nocerino** ed il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. **Fulvio Alagna**.

Ritenuto in

FATTO

I. Ritenute le controdeduzioni difensive prodotte dalla convenuta in sede preprocessuale (in data 07 maggio 2025) incapaci di sollecitare una rimeditazione dell'addebito di responsabilità ipotizzato

nell'invito a dedurre (notificato all'interessata il 04.04.2025), il P.M. contabile, con atto di citazione depositato il 19.09.2025 e notificato ritualmente in data successiva, ha evocato a processo la Sig.ra Vanessa Porrevecchio per ottenerne la condanna, in favore dello Stato, al pagamento di euro di **57.790,61** (cinquantasettemilasettecentonovanta/61) a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave.

I.1. L'ipotesi di responsabilità amministrativa, coltivata in citazione, attiene al mancato riversamento degli importi dei proventi estrazionali del gioco del lotto relativi alla settimana contabile dal 03/01/2024 al 09/01/2024, oggetto di denuncia di danno erariale al locale Ufficio di Procura da parte della competente sezione operativa territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia (prot. n. 0015997 - Ingresso - 15/11/2024) e, circa la consistenza del documento erariale, quest'ultimo ammonta alla differenza fra quanto il concessionario ha incassato e non riversato (euro 66.626,04), per il titolo descritto, e quanto l'amministrazione concedente ha già recuperato attraverso l'escussione di una polizza fidejussoria n. 209R3942 del 01/01/2024 stipulata dal concessionario a garanzia dell'esatta osservanza degli impegni discendenti dal rapporto concessorio.

II. Precisate le ragioni che fondano la giurisdizione contabile sulla controversia, la qualificazione soggettiva di agente contabile di parte convenuta ed il complesso di obblighi cui costei era tenuta *ex lege* (art. 191 del R.D. n. 827/1924) ma pure *ex contractu*, il Requirente è

dell'avviso che l'omesso riversamento contestato è informato dall'elemento soggettivo doloso perché *"il concessionario non poteva ignorare che le omissioni dei versamenti avrebbero realizzato un intento sicuramente lesivo per l'Amministrazione finanziaria"*.

II.1. Il P.M. contabile, d'altronde, muovendo dalle difese rassegnate in sede preprocessuale dall'odierna convenuta, fa presente in ogni caso che alla Porrovecchio è ascrivibile certamente un comportamento quantomeno gravemente colposo, correlato alla mancata attuazione di elementari regole di condotta circa la corretta tenuta di ingenti somme di denaro, soprattutto in attività con una certa movimentazione di denaro e accessibili al pubblico quale deve considerarsi quella di raccolta delle puntate al gioco del lotto. La contestazione suppletiva del Requirente scaturisce dal fatto che, nelle deduzioni difensive, la Porrovecchio, invocando il *casus fortuitus* o la *vis maior*, ha prospettato la non imputabilità del suo inadempimento all'obbligo di riversamento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dappoiché vittima di una rapina prontamente denunciata al Comando di Carabinieri di Rieti ed oggetto, in seguito, di procedimento penale n. 169/2024. Su questa premessa, il Requirente ha svolto ulteriore attività di indagine nell'interesse della convenuta, apprendendo dall'Arma a tal fine interessata, in data 15 settembre 2025, che il procedimento penale citato era stato archiviato e *"che non sono emersi elementi investigativi utili a conferma e riscontro di quanto denunciato dalla Sig.ra Porrovecchio Vanessa"*. Per questa via, conclude il Requirente, la convenuta, operando in un settore sensibile ed esposto a fatti-reato

del tipo di quelli denunciati, ha omesso ogni cautela minima nella conservazione di ingenti valori.

III. In data 30.01.2026, il Requirente, esposta l'astratta assoggettabilità della fattispecie concreta alle sopravvenute disposizioni recate dalla Legge n. 1/2026 (e, precisamente, art. 1, lett. a, nn. 1, 5 e 7, riguardanti, rispettivamente, la perimetrazione del concotto di colpa grave, l'esercizio del potere riduttivo obbligatorio, l'obbligo di copertura assicurativa ed il litisconsorzio necessario previsto dalla norma) per riguardare la fattispecie concreta un comportamento quantomeno "gravemente" colposo, ha depositato nota difensiva tesa a denunciare l'illegittimità costituzionale dello *ius superveniens*.

IV. All'odierna udienza, il P.M. contabile ha ribadito anzitutto che nella condotta dell'agente convenuto è riscontrabile l'elemento soggettivo doloso, richiamando le risultanze del procedimento penale dipartitosi dall'esposto di parte convenuta e oggetto di decreto di archiviazione. Lo stesso, infine, ha concluso come da atto introduttivo.

Considerato in

DIRITTO

1. *In limine*, deve darsi atto della contumacia della convenuta. L'atto di citazione, unitamente al decreto presidenziale di fissazione di udienza, è stato notificato - nel rispetto delle previsioni dell'art. 29 co. 1 *bis* (che introduce un'ipotesi di ultrattività legale della procura *ad litem* rilasciata per la fase preprocessuale del giudizio contabile) e 88 co. 5 c.g.c. - alla convenuta a mezzo pec in data 26.09.2025 e,

quindi, nel rispetto dei termini a comparire. La mancata costituzione di parte convenuta, dunque, costituisce frutto di sua libera determinazione.

2. Non vi è necessità di ordinarsi il contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa di cui all'art. 1 co. 4 bis della L. 20/1994, nel testo introdotto dall'art. 1 co. 1 lett. a) n. 7 della L. 1/2026. La disposizione *de qua* stabilisce che *“chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario”*. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 1/2026, *“le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”*. Ora, anche in tesi ad ammettersi che il rinvio contenuto nell'art. 6 cit. si riferisca *“onnicomprensivamente”* all'insieme delle disposizioni poste da tutti i numeri dell'art. 1 co. 1 lett. a), vi è da dire che, in fattispecie, la convenuta si era vista revocare la concessione amministrativa della ricevitoria lotto CL0284 in forza di provvedimento prot. 62508 del 14/10/2024. In sintesi, già anteriormente all'apertura del procedimento istruttorio (art. 54 c.g.c.) - e, dunque, alla sua pendenza - la convenuta non rivestiva oltre la condizione soggettiva del *“chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche”*,

come tale tenuto “*a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico*”, la copertura assicurativa. Deve peraltro aggiungersi che, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione-contratto, la convenuta, come da normativa applicabile, era tenuta a presentare fideiussione, costituente, del pari, garanzia personale. La previsione dell’art. 1 co. 1 lett. a) n. 7 della L. 1/2026, comunque, non è applicabile alle ipotesi di danni arrecati con condotte dolose.

3. Può passarsi al merito.

3.1. Premette il Collegio che il titolare della concessione per ricevitoria del gioco del lotto - concessionario-raccoglitore, ai sensi della l. 2 agosto 1982, n. 528, recante “Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto” - va qualificato, ai sensi dell’art. 178 R.D. n. 827/1924, come agente contabile in quanto gravato di compiti di riscossione di entrate ed esecuzione di pagamenti per conto dello Stato. Il regime di responsabilità che lo avvince trova fonte, pertanto, nell’art. 194 del medesimo R.D. ed è modellato su quello proprio della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Se il P.M. contabile, perciò, è tenuto a provare (oltre la qualifica soggettiva di agente contabile) l’ammontare delle scommesse ricevute e il relativo ammanco, è onere dell’agente contabile allegare e provare (l’adempimento o), per converso, il caso fortuito o la forza maggiore come cause liberatorie dell’inadempimento (*inter multis*, Corte conti, sez. giur. Emilia Romagna, 21.9.2012, n. 222; sez. giur. Lazio, 4 luglio 2012, n. 672; sez.

giur. Umbria, 26.7.2011, n. 150; sez. giur. Emilia-Romagna 7.7.2011, n.

318). In altri termini, l'agente contabile, proprio per la particolarità

del maneggio di valori dell'amministrazione pubblica, è gravato

dall'onere della dimostrazione degli elementi o degli eventi idonei ad

escluderne la responsabilità in caso di ammanco. E' chiamato,

segnatamente, a fornire la prova dell'impossibilità della prestazione

per causa non imputabile ovvero a dare dimostrazione di una

diligente custodia dei beni o del danaro pubblico (C. conti, Sez. I

d'Appello, n. 372/2017). Il particolare regime probatorio della

responsabilità contabile, ancora, impone all'agente di adempiere

all'obbligo di giustificare l'omesso versamento o l'irregolare esito dei

valori affidatigli (C. conti, Sez. III d'Appello, n. 201 del 2002), così

come di fornire la indispensabile prova dei fatti impeditivi o estintivi

della pretesa dell'attore pubblico (C. conti, Sez. I d'appello nn.

73/1998; Id. n. 186/1999) quando l'ipotesi di responsabilità sia

prospettata dal Requirente. In altri termini, l'ordinamento delinea la

figura dell'agente contabile in modo rigoroso, consentendo l'esonero

dalla relativa responsabilità soltanto in presenza della prova nei

termini appena descritti (C. conti, II Sez. d'Appello, n. 279/2019).

4. Nel caso di specie, pacifico che parte convenuta non abbia

riversato proventi estrazionali del gioco del lotto relativi alla

settimana contabile dal 03/01/2024 al 09/01/2024 per un importo

pari ad euro 66.626,04 (Cfr. doc. 1), il Collegio è dell'avviso che essa

non abbia fornito prova liberatoria dell'inadempimento né che la

prova liberatoria diversamente emerga in atti.

4.1. La Porrovecchio, in tale ultima prospettiva, fa leva sulla denuncia di reato contro ignoti, da lei sporta il 13.01.2025, con cui riferisce all'AG. di aver subito una rapina in tale data. Con decreto, sottoscritto il 13.05.2025, il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta conforme del P.M. penale competente, ha archiviato il procedimento penale sulla base di tre fondamentali rilievi: (a) i sistemi di videosorveglianza presenti in zona (essendo fuori uso quelli propri dell'esercizio commerciale in disponibilità di parte convenuta), nelle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbe intervenuto il fatto-reato, documentano l'accesso di una sola persona che, in alcun modo, corrisponde al profilo tracciato dalla denunziante; (b) la persona in questione, escussa a sommarie informazioni, ha riferito di non aver potuto effettuare la sua giocata programmata in quanto la titolare gli rappresentava l'assenza di collegamento (elettrico/telematico) che lo consentisse e, in ogni caso, che "non era presente nessuno nei paraggi"; (c) gli agenti di P.G. hanno ravvisato anomalie a proposito delle somme in entrata per il solo gioco del lotto (pari a 100.000 euro), in quanto sproporzionate rispetto al numero degli abitanti di Riesi ed inverosimili rispetto al volume di giocatori, ipoteticamente abitanti fuori dal Comune Di Riesi e che, nel locale, si sarebbero massicciamente recati solo per giocare al lotto nell'esercizio commerciale in questione.

4.2. Rivalutato dal Collegio, in modo autonomo, il provvedimento penale di archiviazione, e considerato, per un verso, che dello stesso non consta in atti opposizione ex art. 410 c.p.c. e che, per altro,

l'invitato, in sede di controdeduzioni, taceva dell'esistenza stessa del decreto di archiviazione sebbene avesse dedotto del presunto fatto-reato e della denuncia sporta, deve concludersi nel senso che la convenuta abbia dato corso alla surrettizia creazione di un simulacro di difesa per giustificare ex post il mancato riversamento dei proventi. L'elemento soggettivo riconoscibile nella condotta della convenuta è dunque il dolo erariale di evento, in quanto la convenuta - come accreditato dalla premeditata creazione di una artificiosa giustificazione dell'ammanco - è pienamente cosciente che il mancato riversamento produce danno all'erario.

4.3. Priva di rilevanza, dunque, è la questione di costituzionalità prospettata dal Requirente.

5. In base a quanto illustrato, il Collegio:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa dolosa di **PORROVECCHIO VANESSA** (C.F. PRRVSS85R50F206M) e, per l'effetto, la condanna:

(a) al pagamento, in favore dello Stato, di euro **57.790,61** (cinquantasettemilasettecentonovanta/61), oltre rivalutazione monetaria dal giorno in cui doveva effettuarsi il riversamento e fino al deposito della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata, sono dovuti gli interessi dal deposito della sentenza e fino ad effettivo soddisfo;

(b) al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dello Stato, in euro 148,51 (**centoquarantotto,51**).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,

definitivamente pronunciando:

- - accerta e dichiara la responsabilità amministrativa dolosa di

PORROVECCHIO VANESSA (C.F. PRRVSS85R50F206M) e, per

l'effetto, la condanna:

(a) al pagamento, in favore dello Stato, di euro **57.790,61**

(cinquantasettemilasettecentonovanta/61), oltre rivalutazione

monetaria dal giorno in cui doveva effettuarsi il riversamento e fino

al deposito della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata, sono

dovuti gli interessi dal deposito della sentenza e fino ad effettivo

soddisfo;

(b) al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore

dello Stato, in euro 148,51 (**centoquarantotto,51**).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio dell'**11 febbraio**

2026.

L'Estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 48,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 10,47
Totale spese	€ 74,47
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco <i>firmato digitalmente</i>	

Depositata nei modi di legge

Palermo, 23 febbraio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

